

Deliberazione della Giunta Regionale 27 dicembre 2018, n. 5-8240

**Approvazione dello schema della "Convenzione quadro per gli affidamenti diretti al CSI Piemonte per la prestazione di servizi in regime di esenzione IVA", per il periodo 1 gennaio 2019 - 31 dicembre 2021.**

A relazione dell'Assessore De Santis:

Premesso che:

il Consorzio piemontese per il trattamento automatico dell'informazione (CSI), costituito dalla Regione Piemonte, con l'Università degli Studi di Torino ed il Politecnico di Torino con la legge regionale del 4 settembre 1975, n. 48, è un Consorzio al quale partecipano solo enti pubblici che svolge attività strumentali alle funzioni della Regione e annovera tra i propri fini istituzionali la progettazione, lo sviluppo e la gestione del sistema informativo regionale nonché dei sistemi informativi degli altri enti consorziati, senza perseguire scopi di lucro ma scopi mutualistici propri di una struttura consortile;

in tale contesto, si richiamano dello Statuto del CSI, approvato con *delibera* di Consiglio regionale n. 238-38076 del 17 ottobre 2017:

- gli artt. 4, 5 e 8, contenenti le finalità, le attività istituzionali e i rapporti tra CSI e gli Enti Consorziati e le modalità di esercizio del controllo analogo;
- l'art. 7, comma 1, secondo il quale ciascun Ente consorziato può richiedere al CSI tutti i servizi e/o le forniture rientranti nelle "finalità e compiti" dello stesso, quali delineati dalla L.R. 4.9.1975 n. 48, dalla L.R. 15.3.1978 n. 13 e dall'art. 4 dello Statuto;
- l'articolo 7, comma 2, secondo il quale i servizi e/o le forniture sono definiti in un documento (Catalogo e Listino dei servizi del CSI), contenente la descrizione delle caratteristiche dei servizi e/o delle forniture, delle modalità di realizzazione e dei criteri di quantificazione dei corrispettivi;
- l'art. 7, comma 5, secondo il quale i rapporti tra il CSI e gli Enti consorziati sono regolamentati da convenzioni quadro, laddove la dimensione e la durata del rapporto di fornitura lo rendano necessario e/o il consorziato lo richieda, e da atti di affidamento dei servizi oggetto di specifici preventivi da parte del CSI;

l'Assemblea dei Soci del CSI, in data 16 luglio 2018, ha approvato il nuovo Piano Strategico valevole per gli anni 2019-2021;

per poter procedere all'approvazione della Convenzione quadro per gli affidamenti diretti al CSI, si delinea il contesto normativo di riferimento. In particolare:

- l'art. 1, comma 553, della legge 147/2013 (legge di Stabilità 2014), secondo cui "a decorrere dall'esercizio 2014 i soggetti a partecipazione di maggioranza, diretta e indiretta, delle pubbliche amministrazioni locali concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, perseguendo la sana gestione dei servizi secondo criteri di economicità e di efficienza";
- l'art. 1, comma 512 e seguenti della legge 208/2015 (Legge di stabilità 2016), secondo cui ogni Ente (tra cui il CSI) provvede ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite CONSIP S.p.A., o altri soggetti aggregatori, o centrali di committenza; in caso di comprovata impossibilità a ricorrere ai predetti canali di rifornimento, il CSI può accedere, con provvedimento motivato del proprio organo di vertice amministrativo, ad altri operatori presenti nel mercato, dando atto della peculiarità del servizio richiesto e delle specifiche ragioni per cui non è possibile l'acquisto attraverso i canali predetti; il CSI rispetta i limiti di spesa imposti, concordando con la Regione le

modalità di raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa. Il CSI da evidenza delle azioni intraprese per raggiungere tale obiettivo nel rendiconto semestrale recante lo stato di attuazione del Piano annuale delle attività previsto dal proprio Statuto;

- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e precisamente:
  1. l'art. 5, che precisa che non rientrano nell'ambito di applicazione del Codice i contratti aggiudicati ad una persona giuridica di diritto pubblico o privato che soddisfi tutte le seguenti condizioni: sia soggetta ad un controllo analogo da parte dell'amministrazione aggiudicatrice, anche in forma congiunta con altre amministrazioni; eserciti almeno l'80% delle proprie attività a favore dell'amministrazione/i controllante/i; che non vi siano partecipazioni dirette di capitali privati che premettano l'esercizio di una influenza dominante;
  2. l'art. 192, che in sintesi statuisce l'istituzione, a cura dell'ANAC, di un elenco di enti aggiudicatori di affidamenti *in house* o che esercitano funzioni di controllo o di collegamento rispetto ad altri enti, tali da consentire affidamenti diretti; la previsione di adeguati livelli di pubblicità e trasparenza anche per gli affidamenti *in house*; la previsione che anche negli affidamenti diretti *in house* sia compiuta la valutazione sulla congruità economica delle offerte, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione. Lo stesso articolo impone, altresì, alle stazioni appaltanti, per l'affidamento *in house* di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, l'obbligo di dare conto, nella motivazione del provvedimento di affidamento, delle ragioni del mancato ricorso al mercato nonché dei benefici, per la collettività, della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio nonché, ancora e infine, di ottimale impiego delle risorse pubbliche;
- il decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175 "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica", che al combinato disposto dei commi 2 e 4 dell'art. 4 chiarisce le attività che possono svolgere le società *in house*, nonché all'art. 16, commi 1 e 3 ribadisce i presupposti per gli affidamenti diretti di contratti pubblici, ed in particolare l'esercizio su di esse del controllo analogo, nessuna partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata, gli statuti delle società *in house* devono prevedere che oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci e che la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato sia consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

Tenuto conto che:

la legittimità del ricorso a forme dirette di affidamento richiede sia la sussistenza dei requisiti previsti per questo tipo di affidamento, sia la dimostrazione che la deroga al principio della concorrenza per il mercato sia giustificata da obiettivi di interesse generale, da raggiungersi con criteri di necessità, adeguatezza e proporzionalità: adeguatezza in quantità, qualità e regolarità dei servizi; economicità della gestione; economia di risorse pubbliche;

vi sono due tipi di presupposti per rendere percorribile l'*in house providing*:

- a) i requisiti soggettivi dell'operatore che, conformi a quelli indicati dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia europea e prescritti da una consolidata giurisprudenza amministrativa, sono contenuti nel citato art. 5 del Codice degli appalti ;
- b) le condizioni oggettive che rendono preferibile l'attribuzione diretta dei servizi in luogo del ricorso al mercato. In particolare ogni affidamento di attività in regime di "*in house providing*" deve essere preceduta da una verifica della convenienza sotto il profilo economico e dei tempi di esecuzione, dalla valutazione della idoneità all'esecuzione dell'attività sotto il profilo della struttura

organizzativa e delle risorse disponibili, dando altresì conto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 192, comma 2 del decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, delle ragioni del mancato ricorso al mercato.

Premesso inoltre che:

in quanto Amministrazione Aggiudicatrice il CSI è, in ogni caso, sempre tenuto all'osservanza della disciplina sulle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici per l'acquisizione dei beni e dei servizi e lavori di cui necessita per l'esecuzione delle attività affidategli dagli Enti consorziati, incluso l'obbligo di osservare la normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari quando affida appalti a terzi nonché a quanto previsto dalla normativa in materia di protezione dei dati;

il CSI opera secondo principi di efficienza e trasparenza, garantendo la qualità delle attività, l'economicità dei costi rispetto a quelli di mercato, l'efficacia nella modalità di conseguimento degli obiettivi condivisi;

le acquisizioni di lavori, beni e servizi, il reclutamento del personale e l'affidamento di contratti di collaborazione esterna devono avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità.

Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto e delle considerazioni dette,

tenuto conto che la Giunta regionale, per l'anno 2017, ha approvato la "Convenzione quadro per gli affidamenti diretti al CSI Piemonte per la prestazione di servizi in regime di esenzione IVA" con delibera n. 9-4809 del 27 marzo 2017, prorogandola una prima volta fino al 30 settembre 2018 ed una seconda volta fino al 31 dicembre 2018, rispettivamente e per le motivazioni ivi contenute, con la delibera n. 6-6316 del 28 dicembre 2017 e con la delibera n. 29-7602 del 28 settembre 2018;

in ottemperanza alla L.R. 13/1978 sopra richiamata e in coerenza con la disposizione dell'art. 7, comma 5 dello Statuto del CSI, secondo cui i rapporti tra il Consorzio e gli Enti consorziati sono regolamentati da convenzioni quadro, laddove la dimensione e la durata del rapporto di fornitura lo rendano necessario e/o il consorzio lo richieda, e da atti di affidamento dei servizi oggetto di specifici preventivi da parte del CSI;

in coerenza con la programmazione pluriennale regionale in ambito ICT, approvata dalla Giunta regionale con delibera n. 4-8239 del 27.12.2018 e contenente, in sintesi, un modello di governance interno che preveda la partecipazione delle direzioni regionali, le principali linee di azione e risultati, l'espressione dei fabbisogni in ambito ICT da parte delle strutture regionali, le tempistiche circa la realizzazione delle iniziative e degli interventi, le risorse finanziarie necessarie, le modalità di attuazione e soggetto attuatore, nonché i vincoli, il monitoraggio e gli indicatori,

la Regione ritiene necessario procedere all'approvazione di una "Convenzione quadro per gli affidamenti diretti al CSI Piemonte per la prestazione di servizi in regime di esenzione IVA", per il periodo 1 gennaio 2019 – 31 dicembre 2021, allegata al presente provvedimento per farne parte integrante formale e sostanziale.

Considerato che:

detta Convenzione rappresenta il quadro normativo di riferimento per regolare i rapporti tra CSI e Regione in tema di affidamenti diretti;

la Convenzione, in particolare, ha ad oggetto i servizi indicati nel documento inerente la citata programmazione pluriennale regionale in ambito ICT , che verrà recepito nel documento tecnico “Catalogo e Listino dei Servizi del CSI” e/o in specifici Atti di affidamento che interverranno in vigenza della stessa, da erogare secondo le modalità indicate negli ulteriori documenti tecnici, denominati “Procedure Operative”, “Modalità di controllo e rendicontazione dei servizi finanziati con fondi SIE”, da approvarsi successivamente da parte del Tavolo di Gestione di cui all’art. 18 della Convenzione medesima;

i documenti, così approvati dal Tavolo di Gestione, sono successivamente approvati dai contraenti in base ai rispettivi ordinamenti, ed in particolare, per quanto riguarda la competenza regionale, con determinazione dirigenziale del responsabile del Settore “Sistema Informativo regionale”;

nelle more dell’approvazione dei suddetti documenti tecnici da parte del Tavolo di Gestione, da effettuarsi non oltre il 30 aprile 2019, gli eventuali affidamenti al CSI, riferiti esclusivamente ad interventi in continuità o non procrastinabili, pena l’interruzione del servizio, si applicano le disposizioni contenute nelle “Procedure operative” e negli altri Documenti Tecnici allegati alla Convenzione vigente fino al 31 dicembre 2018. In tale periodo transitorio i provvedimenti dirigenziali aventi ad oggetto detti affidamenti, in assenza delle apposite CTE o PTE, così come previste dall’art. 5, comma 2 della Convenzione allegata al presente provvedimento, si basano sui volumi dei servizi in continuità riferiti ad analogo periodo dell’anno precedente, salvo diverse disposizioni del programma pluriennale sopra citato dal momento in cui diventa efficace. Gli impegni di spesa relativi agli affidamenti così predisposti comunque non possono essere superiori al cinquanta per cento degli importi erogati al CSI per l’analogo periodo dell’anno precedente. Il saldo spettante sarà definito successivamente all’approvazione dei documenti tecnici da parte del Tavolo di Gestione.

Considerato che:

l’attuazione della Convenzione quadro allegata sarà determinata con gli atti di affidamento a favore del CSI e i relativi impegni di spesa da parte delle singole Direzioni regionali e delle loro articolazioni settoriali, in coerenza con la programmazione generale e di settore e nei limiti delle risorse finanziarie stanziare sui capitoli di bilancio e conseguentemente assegnate alle Direzioni stesse;

gli affidamenti formali al CSI devono essere motivati ai sensi dell’articolo 192, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., mediante apposito parere di congruità della struttura regionale competente all’emanazione del provvedimento di affidamento. Il parere viene condiviso con il Settore Sistema Informativo regionale per ciò che concerne gli aspetti inerenti la coerenza tecnica delle proposte formulate dal CSI rispetto all’architettura del sistema informativo regionale stesso. In particolare detta struttura provvede, per i servizi per i quali vi sono convenzioni, accordi e contratti quadro attivi sul portale Consip e sulla base delle informazioni fornite da CSI, ad analizzare i relativi costi e confrontarli con quelli esposti dal CSI sia per quanto riguarda i servizi in continuità che per quelli in sviluppo. Il confronto deve giustificare, pertanto, l’adozione della soluzione “in house” in luogo del ricorso al mercato, poiché ritenuta congrua e idonea a garantire gli obiettivi di efficienza, economicità e di qualità del servizio reso, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche;

l’individuazione dei “Criteri tecnici per la verifica di congruità” sarà definita nell’ambito del Tavolo di Gestione in concomitanza dell’approvazione dei documenti tecnici di cui sopra, e comunque non oltre il 30 aprile 2019;

tutti gli impegni di spesa delle determinazioni dirigenziali saranno assunti nei limiti degli stanziamenti definiti nella legge regionale di bilancio 2019-2021, così come previsto dalla sotto richiamata D.G.R. n. 6-4674 del 20 febbraio 2017.

Preso atto dell'esame della Convenzione Quadro allegata da parte del Comitato interno nella seduta del 13 dicembre 2018, istituito ai sensi delle Linee guida relative al controllo analogo, di cui alla DGR n. 1 – 3120 del 11 aprile 2016, successivamente modificate con D.G.R. n. 2-6001 del 1 dicembre 2017.

Attestata l'assenza degli effetti diretti ed indiretti, del presente provvedimento, sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio regionale, ai sensi della DGR 1-4046 del 17 ottobre 2016 e che l'approvazione della Convenzione in oggetto non rappresenta per la Regione l'assunzione di obbligazioni giuridiche.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016 .

Visti:

- l'art. 10 del D.P.R. 633/1972 "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto", che individua le operazioni esenti IVA;
- la Legge Finanziaria per il 2008 (legge n. 244 del 2007, art. 1, commi 261, lett. b, e 262) che ha introdotto modifiche normative in materia di revisione del regime di esenzione delle prestazioni rese tra soggetti collegati che svolgono attività esenti;
- l'art. 82, comma 16, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla Legge n. 133 del 2008, che ha dato completa attuazione alle modifiche normative di cui al punto precedente;
- l'Agenzia delle Entrate, con Circolare n. 23/E del 8 maggio 2009, ha definito al punto 2 il Regime di esenzione delle prestazioni rese dai consorzi costituiti tra soggetti che non hanno diritto alla detrazione (art. 10, secondo comma, DPR n. 633 del 1972);
- l'Agenzia delle Entrate, con Circolare n. 5/E del 17 febbraio 2011, ha fornito ulteriori chiarimenti in merito al regime di esenzione per le prestazioni di servizi rese da consorzi o società consortili ai propri consorziati o soci (art. 10, secondo comma, D.P.R. n. 633 del 1972);
- la nota prot. n. 9168/A11000 del 13 febbraio 2018 con cui la Regione ha presentato dichiarazione del possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti ai fini dell'applicazione del regime di esenzione IVA nel corso dell'anno 2018;
- la Legge sul Diritto d'Autore (L. 633/1941 e s.m.i.) che all'art. 11 (Diritti di autori spettanti alle amministrazioni dello Stato, a enti privati e a enti pubblici culturali) dispone che "Alle amministrazioni dello Stato, alle Province ed ai Comuni, spetta il diritto di autore sulle opere create e pubblicate sotto il loro nome ed a loro conto e spese";
- la tutela accordata alle banche di dati dalla medesima legge 633/1941, rispettivamente agli art. 1, comma 2, art. 2, comma 9, artt. 64-quinquies, 102 bis e 102 ter;
- il D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale" (CAD) e s.m.i, che agli artt. 68 e 69 detta le regole di sviluppo, acquisizione e riuso di sistemi Informatici nelle Pubbliche Amministrazioni, e che al Capo V ("Dati delle pubbliche amministrazioni e servizi in rete") definisce le modalità di gestione dei dati propri della Pubblica Amministrazione;
- la Legge regionale n. 9 del 26 marzo 2009 "Norme in materia di pluralismo informatico, sull'adozione e la diffusione del software libero e sulla portabilità dei documenti informatici nella pubblica amministrazione", con la quale la Regione, nel rispetto della normativa statale in materia di informatizzazione della Pubblica Amministrazione, incentiva la diffusione e lo sviluppo del software libero e persegue la massima divulgazione dei propri programmi informatici sviluppati come software libero;

- il Piano Triennale AGID 2017-2019 per l'informatica nella Pubblica Amministrazione, approvato con DPCM del 31 maggio 2017, che costituisce il documento di indirizzo strategico ed economico che accompagna la trasformazione digitale del paese, definendo le linee operative di sviluppo dell'informatica pubblica, il modello strategico di evoluzione del sistema informativo e gli investimenti ICT del settore pubblico;
- l'art. 28 del Regolamento Europeo GDPR 679/2016 "Regolamento relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE";
- la scrittura privata (rogito notaio PINI di Carmagnola, rep. n. 11.761/7.987 del 7 giugno 2017 - registrata a Torino in data 13 giugno 2017 al n. 12049) con la quale CSI cede alla SACE Fct S.p.A. i crediti ad esso spettanti e sorti nel periodo di 24 mesi a decorrere dal 11 giugno 2017 in virtù delle convenzioni in essere tra il CSI e la Regione e la Determinazione n. 105 del 04 luglio 2017 di "Presenza d'atto e accettazione della cessione del credito da CSI Piemonte a SACE Fct S.p.A.;"
- la domanda di iscrizione del 5 febbraio 2018 (presentata in via telematica - ricevuta prot. n. 0011066) da parte del RASA dell'amministrazione regionale di tutti gli Enti Consorziati nell'Elenco delle Amministrazioni Aggiudicatrici e degli Enti Aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti delle proprie società in-house previste dall'art. 192 del D. Lgs. 50/2016. E a far data da tale momento la presentazione della domanda di iscrizione costituisce presupposto legittimante l'affidamento in house, ai sensi dell'art. 9, punto 2 della Deliberazione dell'ANAC n. 951/2017;
- la DGR n. 1 – 3120 del 11 aprile 2016, successivamente modificata con D.G.R. n. 2-6001 del 1 dicembre 2017, contenente le Linee Guida inerenti il controllo analogo, e l'elenco degli Organismi partecipati dalla Regione Piemonte operanti in regime di "in house providing" strumentale", tra i quali il Csi Piemonte.

Tutto ciò premesso, la Giunta regionale, unanime

#### d e l i b e r a

- di approvare lo schema di "Convenzione quadro per gli affidamenti diretti al CSI Piemonte per la prestazione di servizi in regime di esenzione IVA", per il periodo 1 gennaio 2019 – 31 dicembre 2021, di cui all'Allegato A, parte integrante formale e sostanziale della presente deliberazione;
- di demandare al Responsabile della Direzione competente in ambito ICT la sottoscrizione della citata Convenzione;
- di demandare all'approvazione del Tavolo di Gestione, di cui all'art. 18 della Convenzione, i seguenti documenti tecnici non oltre il 30 aprile 2019:
  - a) "Catalogo e Listino dei Servizi del CSI"
  - b) "Procedure Operative",
  - c) "Modalità di controllo e rendicontazione dei servizi finanziati con fondi SIE"
  - d) "Criteri tecnici per la verifica di congruità";
- detti documenti sono successivamente approvati dai contraenti della Convenzione in base ai rispettivi ordinamenti, ed in particolare, per quanto riguarda la competenza regionale, con determinazione dirigenziale del responsabile del Settore "Sistema Informativo regionale";
- nelle more dell'approvazione dei suddetti documenti tecnici da parte del Tavolo di Gestione, da effettuarsi non oltre il 30 aprile 2019, gli eventuali affidamenti al CSI, riferiti esclusivamente ad

interventi in continuità o non procrastinabili, pena l'interruzione del servizio, si applicano le disposizioni contenute nelle "Procedure operative" e negli altri Documenti Tecnici allegati alla Convenzione vigente fino al 31 dicembre 2018. In tale periodo transitorio i provvedimenti dirigenziali aventi ad oggetto detti affidamenti, in assenza delle apposite CTE o PTE, così come previste dall'art. 5, comma 2 della Convenzione allegata al presente provvedimento, si basano sui volumi dei servizi in continuità riferiti ad analogo periodo dell'anno precedente, salvo diverse disposizioni del programma pluriennale sopra citato dal momento in cui diventa efficace. Gli impegni di spesa relativi agli affidamenti così predisposti comunque non possono essere superiori al cinquanta per cento degli importi erogati al CSI per l'analogo periodo dell'anno precedente. Il saldo spettante sarà definito successivamente all'approvazione dei documenti tecnici da parte del Tavolo di Gestione.

- di demandare alle singole Direzioni regionali e alle loro articolazioni settoriali l'attuazione della Convenzione, mediante atti di affidamento diretto al CSI e relativi impegni di spesa, in coerenza con con la programmazione pluriennale regionale in ambito ICT, approvata dalla Giunta regionale, e nei limiti delle risorse finanziarie stanziare sui capitoli di bilancio e conseguentemente assegnate alle Direzioni stesse;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale e che l'approvazione della Convenzione non rappresenta per la Regione l'assunzione di obbligazioni giuridiche.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

(omissis)

Allegato

**CONVENZIONE QUADRO PER GLI AFFIDAMENTI DIRETTI AL CSI-PIEMONTE  
PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI IN REGIME DI ESENZIONE IVA**

**TRA**

La Regione Piemonte, con sede in Torino Piazza Castello, 165 (C.F. 8008760016), in persona del Responsabile della Direzione....., nato a.....il....., domiciliato per la carica in Torino, presso la sede della Regione Piemonte (nel seguito la Regione)

**E**

Il CSI-Piemonte, Consorzio per il Sistema Informativo, con sede in Torino Corso Unione Sovietica - 216 (C.F. 01995120019), in persona del Direttore Generale..... nato a.....il....., domiciliato per la carica in Torino presso la sede del Consorzio (nel seguito il CSI)

**PREMESSO CHE**

- il Consorzio per il Sistema Informativo (CSI) è stato istituito con la legge regionale del 4 settembre 1975, n. 48, con la finalità generale di “mettere a disposizione degli Enti e delle organizzazioni consorziati, attraverso la creazione di un organico sistema informativo regionale, i mezzi per il trattamento automatico dei dati oggi indispensabili a ciascuno di essi per conseguire i rispettivi fini istituzionali nei campi della programmazione, della ricerca, della didattica e della gestione operativa” (art. 3 L.R. n. 48/75);
- la Regione, ai sensi dell’art. 3 della L. R. 15 marzo 1978, n. 13, determina gli indirizzi del Sistema Informativo regionale che realizza attraverso il CSI (art. 2 commi 1 e 2);
- il CSI, con Verbale di Assemblea Straordinaria di cui all’atto rogito notaio Sicignano Rep. n. 37597/15392 registrato a Torino in data 16/06/2005 al n. 5103, ha deliberato la modifica dell’articolo 1, comma 2 del proprio Statuto, consistente nella proroga della propria durata fino al 31 dicembre 2105;
- lo Statuto del CSI, approvato con delibera di Consiglio regionale n. 238-38076 del 17 ottobre 2017, definisce agli artt. 4, 5, 7 e 8 le finalità, le attività istituzionali e i rapporti tra CSI e gli Enti consorziati e le modalità di esercizio del controllo analogo;
- l’art. 4, comma 2, lettera a) stabilisce che il CSI progetta, sviluppa e gestisce il Sistema Informativo Regionale, nonché i sistemi informativi degli Enti consorziati, in coerenza con gli indirizzi degli Enti preposti alla digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, ove applicabili;
- l’art. 4 comma 2, lettera d) prevede che il CSI realizza e gestisce reti ed impianti funzionali all’erogazione dei servizi, anche nell’interesse generale che gli Enti consorziati mettono a disposizione di cittadini ed imprese;
- l’art. 4 comma 4 prevede che il CSI opera in via prevalente a favore dei propri Enti consorziati e che oltre l’80% del suo fatturato è conseguito nello svolgimento dei compiti ad esso affidati dagli Enti consorziati;

- il CSI è ente strumentale di tutti i consorziati (enti pubblici, enti strumentali interamente pubblici - entrambi anche in forma associata – e società a totale partecipazione pubblica) i quali esercitano nei suoi confronti il controllo analogo fra l'altro attraverso la nomina diretta di loro rappresentanti nel Consiglio di Amministrazione; l'art. 5, comma 2 dello Statuto prevede inoltre che il CSI eserciti le attività che gli Enti consorziati intendono ad esso conferire per una gestione unitaria, uniforme, associata o semplificata delle funzioni e servizi a carattere istituzionale;
- ai sensi dell'articolo 7 comma 1 dello Statuto, ciascun Ente consorziato può richiedere al CSI tutti i servizi e/o le forniture rientranti nelle “finalità e compiti” dello stesso, quali delineati dalla L.R. 4.9.1975 n. 48, dalla L.R. 15.3.1978 n. 13 e dall'art. 4 dello Statuto;
- l'art. 7 comma 2 dello Statuto stabilisce che: “I servizi e/o le forniture di cui al precedente comma 1 sono definiti in un documento (Catalogo e Listino dei servizi del CSI), contenente la descrizione delle caratteristiche dei servizi e/o delle forniture, delle modalità di realizzazione e dei criteri di quantificazione dei corrispettivi”;
- l'art. 7 comma 5 dello Statuto stabilisce che i rapporti tra il CSI e gli Enti consorziati sono regolamentati da convenzioni quadro, laddove la dimensione e la durata del rapporto di fornitura lo rendano necessario e/o il consorziato lo richieda, e da atti di affidamento dei servizi oggetto di specifici preventivi da parte del CSI;
- i presupposti per l'affidamento di attività in regime di “in-house providing” risiedono:
  - negli artt. 5 e 192 del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. (Codice dei contratti pubblici);
  - nelle Linee guida n. 7 recanti “Linee guida per l'iscrizione nell'Elenco delle Amministrazioni Aggiudicatrici e degli Enti Aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti delle proprie società in-house previste dall'art. 192 del D. Lgs 50/2016” approvate dal Consiglio dall'Autorità Nazionale Anti Corruzione con Delibera n. 235 del 15 febbraio 2017;
  - nella Delibera ANAC 20 settembre 2017 n. 951 pubblicata su GURI n. 236 del 9 ottobre 2017 di aggiornamento delle suddette Linee guida;
  - nelle “Linee guida relative al controllo analogo sugli Organismi partecipati dalla Regione Piemonte operanti in regime di “in house providing” strumentale” (nel seguito “Linee guida”) approvate con D.G.R. n. 1 – 3120 dell'11 aprile 2016 e successivamente modificate con D.G.R. n. 2-6001 del 1 dicembre 2017;
  - in quanto previsto all'art. 4 comma 4 dello Statuto del CSI.
- ai sensi dell'art. 5 comma 5 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., gli Enti consorziati esercitano un controllo congiunto sul CSI;
- in data 05 febbraio 2018 la Regione Piemonte ha presentato domanda di iscrizione di tutti gli Enti Consorziati nell'Elenco delle Amministrazioni Aggiudicatrici e degli Enti Aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti delle proprie società in-house previste dall'art. 192 del D. Lgs. 50/2016 in via telematica (ricevuta prot. n. 0011066);
- ai sensi dell'art. 9 punto 2 della Deliberazione dell'ANAC n. 951/2017, a far data da tale momento la presentazione della domanda di iscrizione costituisce presupposto legittimante l'affidamento in house;
- l'art. 8 comma 2 dello Statuto prevede che gli Enti consorziati esercitino il controllo analogo anche mediante l'eventuale costituzione di un tavolo di coordinamento inter-enti con compiti di organizzazione dell'azione di tale controllo tra gli stessi;
- in quanto Amministrazione Aggiudicatrice il CSI è, in ogni caso, sempre tenuto all'osservanza della disciplina sulle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici per

l'acquisizione dei beni e dei servizi e lavori di cui necessita per l'esecuzione delle attività affidategli dagli Enti consorziati, incluso l'obbligo di osservare la normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari quando affida appalti a terzi nonché a quanto previsto dalla normativa in materia di protezione dei dati;

- per perseguire le finalità prestabilite dalle leggi regionali e dagli altri atti di indirizzo adottati dalla Regione (art. 3, comma 1, L.R. 13/1978) e nell'ambito di quanto stabilito nelle leggi stesse e negli atti di programmazione, la Regione, Ente consorziato promotore del CSI, può procedere all'affidamento diretto di servizi in favore dello stesso nel rispetto del diritto dell'Unione europea, della normativa interna e dei termini e dei limiti indicati nell'oggetto consortile e nello Statuto, ovvero nel rispetto delle funzioni strumentali del Consorzio e dei presupposti dell'in-house providing. L'affidamento diretto presuppone che la Regione si impegni a porre in essere tutte le azioni finalizzate all'efficace esercizio del controllo analogo, in coerenza con le "Linee guida relative al controllo analogo sugli Organismi partecipati dalla Regione operanti in regime di "in house providing" strumentale" (nel cui allegato il CSI viene esplicitamente ricompreso);
- le Linee guida sopra richiamate, integrano le precedenti diverse modalità di coordinamento, programmazione e controllo da parte della Regione nei confronti degli Organismi in house, fatte salve ulteriori azioni di coordinamento, programmazione e controllo previste dalla legge ovvero nell'ambito dell'attuazione delle misure e degli interventi finanziati con i fondi strutturali europei e nazionali;
- il CSI opera secondo principi di efficienza e trasparenza, garantendo la qualità delle attività, l'economicità dei costi rispetto a quelli di mercato, l'efficacia nella modalità di conseguimento degli obiettivi condivisi;
- l'affidamento di attività in regime di "in house providing" deve essere preceduta da una verifica della convenienza sotto il profilo economico e dei tempi di esecuzione, dalla valutazione della idoneità all'esecuzione dell'attività sotto il profilo della struttura organizzativa e delle risorse disponibili, dando altresì conto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 192, comma 2 del decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, delle ragioni del mancato ricorso al mercato;
- le acquisizioni di lavori, beni e servizi, il reclutamento del personale e l'affidamento di contratti di collaborazione esterna da parte del CSI deve avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità, e mediante il ricorso a CONSIP, MEPA, Centrali di committenza e soggetti aggregatori per quanto riguarda gli approvvigionamenti ai sensi del citato "Codice dei contratti pubblici";
- ai sensi dell'art. 1, comma 512 e seguenti della legge 28 dicembre 2015, n° 208 (Legge di stabilità 2016), il CSI provvede ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite CONSIP S.p.A., o altri soggetti aggregatori, o centrali di committenza;
- in caso di comprovata impossibilità a ricorrere ai predetti canali di rifornimento, nelle ipotesi contemplate dal comma 516, il CSI potrà accedere, con provvedimento motivato del proprio organo di vertice amministrativo, ad altri operatori presenti nel mercato, dando atto della peculiarità del servizio richiesto e delle specifiche ragioni per cui non è possibile l'acquisto attraverso i canali di cui al predetto comma 512 dell'art. 1 della legge di stabilità 2016;
- l'art. 10 del D.P.R. 633/1972 "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto" individua le operazioni esenti IVA;
- la Legge Finanziaria per il 2008 (legge n. 244 del 2007, art. 1, comma 261, lett. b, e comma 262) ha introdotto modifiche normative in materia di revisione del regime di esenzione delle prestazioni rese tra soggetti collegati che svolgono attività esenti;

- l'art. 82, comma 16, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla Legge n. 133 del 2008, ha dato completa attuazione alle modifiche normative di cui al punto precedente;
- l'Agenzia delle Entrate, con Circolare n. 23/E del 8 maggio 2009, ha definito al punto 2 il Regime di esenzione delle prestazioni rese dai consorzi costituiti tra soggetti che non hanno diritto alla detrazione (art. 10, secondo comma, DPR n. 633 del 1972);
- l'Agenzia delle Entrate, con Circolare n. 5/E del 17 febbraio 2011, ha fornito ulteriori chiarimenti in merito al regime di esenzione per le prestazioni di servizi rese da consorzi o società consortili ai propri consorziati o soci (art. 10, secondo comma, D.P.R. n. 633 del 1972);
- con nota prot. n. 9168/A11000 del 13 febbraio 2018 la Regione ha presentato dichiarazione del possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti ai fini dell'applicazione del regime di esenzione IVA nel corso dell'anno 2018;
- la Regione e il CSI hanno sottoscritto in data 21 aprile 2017 la "Convenzione per gli affidamenti diretti al CSI Piemonte per la prestazione di servizi in regime di esenzione IVA" per l'anno 2017, approvata con D.G.R. n. 9-4809 del 27 marzo 2017, prorogata fino al 30 settembre 2018 dalla D.G.R. n. 6-6316 del 28 dicembre 2017 ed ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 2018 dalla D.G.R. n. 29-7602 del 28 settembre 2018;
- il Consiglio di Amministrazione del CSI, coerentemente a quanto indicato all'art. 7, comma 2 dello Statuto, approva ed aggiorna il "Catalogo e Listino dei servizi del CSI", inviato a tutti gli Enti consorziati;
- l'Assemblea dei Consorziati del CSI in data 16 luglio 2018 ha approvato il nuovo Piano Strategico del CSI valevole per gli anni 2019-2021;
- la Regione, ha predisposto apposita programmazione pluriennale in ambito ICT con delibera di Giunta regionale n.....del.....;
- la presente Convenzione è stata esaminata dal Comitato sul "Controllo Analogico" nella seduta del 13 dicembre 2018;
- con Deliberazione del \_\_\_\_\_ è stata approvata la presente Convenzione.

## **VISTI**

- la Legge sul Diritto d'Autore (L. 633/1941 e s.m.i.) che all'art. 11 (Diritti di autori spettanti alle amministrazioni dello Stato, a enti privati e a enti pubblici culturali) prevede che "Alle amministrazioni dello Stato, alle Province ed ai Comuni, spetta il diritto di autore sulle opere create e pubblicate sotto il loro nome ed a loro conto e spese";
- la tutela accordata alle banche di dati dalla medesima legge 633/1941, rispettivamente agli art. 1, comma 2, art. 2, comma 9, artt. 64-quinquies, 102 bis e 102 ter;
- il D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale" (CAD) e s.m.i. (e da ultimo il decreto legislativo n. 179/2016) che agli artt. 68 e 69 detta le regole di sviluppo, acquisizione e riuso di sistemi Informatici nelle Pubbliche Amministrazioni, e che al Capo V ("Dati delle pubbliche amministrazioni e servizi in rete") definisce le modalità di gestione dei dati propri della Pubblica Amministrazione;
- la Legge regionale n. 9 del 26 marzo 2009 "Norme in materia di pluralismo informatico, sull'adozione e la diffusione del software libero e sulla portabilità dei documenti informatici nella pubblica amministrazione" con la quale la Regione, nel rispetto della normativa statale

in materia di informatizzazione della Pubblica Amministrazione, incentiva la diffusione e lo sviluppo del software libero e persegue la massima divulgazione dei propri programmi informatici sviluppati come software libero;

- il Piano Triennale AGID 2017-2019 per l'informatica nella Pubblica Amministrazione, approvato con DPCM del 31 maggio 2017, che costituisce il documento di indirizzo strategico ed economico che accompagna la trasformazione digitale del paese, definendo le linee operative di sviluppo dell'informatica pubblica, il modello strategico di evoluzione del sistema informativo e gli investimenti ICT del settore pubblico;
- l'art. 28 del Regolamento Europeo GDPR 679/2016 “Regolamento relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”;
- la scrittura privata (rogito notaio PINI di Carmagnola, rep. n. 11.761/7.987 del 7 giugno 2017 - registrata a Torino in data 13 giugno 2017 al n. 12049) con la quale CSI cede alla SACE Fct S.p.A. i crediti ad esso spettanti e sorti nel periodo di 24 mesi a decorrere dal 11 giugno 2017 in virtù delle convenzioni in essere tra il CSI e la Regione e la Determinazione n. 105 del 04 luglio 2017 di “Presca d'atto e accettazione della cessione del credito da CSI Piemonte a SACE Fct S.p.A.”.

**Tutto ciò premesso si conviene quanto segue:**

## **PARTE PRIMA DISPOSIZIONI GENERALI**

Le premesse costituiscono parte integrante, formale e sostanziale della presente convenzione.

### **Art. 1 Finalità e oggetto**

1. La presente Convenzione Quadro (da ora in avanti Convenzione) disciplina, nel rispetto della normativa e degli orientamenti giurisprudenziali nazionali e comunitari, le disposizioni generali che devono essere osservate per qualsiasi affidamento disposto dalla Regione al CSI, nell'ambito dell'affidamento dei servizi in regime di esenzione IVA, rientranti tra le finalità del CSI.
2. I servizi erogati dal CSI perseguono l'obiettivo di garantire l'interoperabilità e l'integrazione dei sistemi informativi degli Enti consorziati.
3. La presente Convenzione, in particolare, ha ad oggetto i servizi indicati nel documento di Programmazione pluriennale della Regione, recepito nel documento tecnico “Catalogo e Listino dei Servizi del CSI” e/o in specifici Atti di affidamento che interverranno in vigenza di Convenzione, da erogare secondo le modalità indicate nei documenti tecnici “Procedure Operative”, “Modalità di controllo e rendicontazione dei servizi finanziati con fondi SIE” e “Criteri tecnici per la verifica di congruità”, approvati dal Tavolo di Gestione di cui al successivo art. 18. Detti documenti sono successivamente approvati dalla Regione Piemonte e dal CSI, secondo i rispettivi ordinamenti.
4. È esclusa in ogni caso dalla presente convenzione la fornitura/cessione di beni (fatti salvi i casi in cui gli stessi siano accessori alla prestazione del servizio) oggetto di separati atti, ai quali non è applicabile l'esenzione IVA.

5. Il CSI eroga i servizi utilizzando le competenze, le funzioni organizzative e le strutture tecnico-informatiche necessarie, mettendo a disposizione della Regione risorse di provata capacità ed esperienza con riferimento alla tipologia di prestazioni affidate.

## **Art. 2 Programmazione, indirizzi, impegni e controlli**

1. La Regione, in qualità di Ente consorziato:
  - esercita il controllo analogo sul CSI secondo quanto previsto dalle “Linee guida relative al controllo analogo sugli Organismi partecipati dalla Regione Piemonte operanti in regime di “in house providing” strumentale” di cui alla DGR n. 1 – 3120 del 11 aprile 2016, così come aggiornata con DGR n. 2-6001 del 1 dicembre 2017, nonché secondo quanto previsto dallo Statuto consortile;
  - ai sensi delle citate Linee Guida, per l’esercizio del controllo analogo congiunto e in coerenza con quanto previsto all’art. 8 comma 2 dello statuto del CSI, la Regione promuove la costituzione di un tavolo di coordinamento tra i maggiori Enti consorziati;
  - autorizza con appositi provvedimenti i futuri investimenti del CSI purché siano funzionali e coerenti ai servizi erogati, ove non effettuato già in sede di Assemblea consortile nell’ambito dell’approvazione del Piano degli investimenti del CSI;
  - prende atto e condivide, ove lo ritenga opportuno e in sede di Assemblea consortile, qualsiasi eventuale modifica e/o cambiamento organizzativo del CSI tale da implicare impatti sull’organizzazione della produzione dei servizi oggetto della presente Convenzione;
  - verifica e valuta, con l’ausilio del settore Sistema informativo regionale, il conguaglio economico annuale previsto dall’art. 9 della presente Convenzione.
2. La Regione, in qualità di ente affidante:
  - ha definito il Programma triennale 2019-2021 in ambito ICT, con aggiornamenti annuali, approvato dalla Giunta regionale, contenente:
    - a) un modello di governance interno che preveda la partecipazione delle direzioni regionali a mezzo dei referenti ICT;
    - b) principali linee di azione e risultati (iniziative – interventi);
    - c) l’espressione dei fabbisogni in ambito ICT da parte delle strutture regionali, nonché le tempistiche circa la realizzazione delle iniziative e degli interventi;
    - d) modalità di attuazione e soggetto attuatore;
    - e) vincoli, monitoraggio e indicatori.
  - definisce gli strumenti e le misure idonee a consentire il controllo sulla gestione delle attività e dei servizi resi da CSI, come anche di seguito precisato, stimolando processi di miglioramento, sia sul piano dell’organizzazione amministrativa che delle attività gestionali, promuovendo l’analisi dei costi, del rendimento della gestione e delle decisioni organizzative del servizio reso;
  - ogni struttura regionale affidante esercita il controllo sull’attuazione degli affidamenti conferiti a CSI e valuta gli effetti della gestione delle attività al fine di verificare il raggiungimento dei risultati previsti. Il CSI, si impegna a sua volta a coinvolgere adeguatamente la Regione nelle attività alla stessa destinate, assicurando la massima trasparenza e condivisione degli atti e documenti utili per l’ottimale attuazione della presente Convenzione;
  - il Settore “Sistema informativo regionale” adotta, periodicamente, procedure atte a confrontare il livello del servizio effettivamente reso, l’efficienza, nonché il grado di soddisfazione del servizio con entità comparabili rispetto al contesto organizzativo e tecnologico in cui la Convenzione si colloca. L’analisi potrà avvenire attraverso tecniche di benchmarking (tecniche di analisi delle caratteristiche dei servizi erogati da

comparare con quelli relativi a servizi analoghi erogati da Fornitori a Clienti con caratteristiche analoghe) e di customer satisfaction (analisi dei livelli di soddisfazione degli utenti rispetto al servizio erogato con l'obiettivo di verificare il grado di corrispondenza tra servizio erogato e qualità percepita dall'utente del servizio, identificando possibili aree di miglioramento), o altre modalità. Le risultanze delle suddette analisi o di altre analoghe che dovessero essere definite in vigore di Convenzione, sono oggetto di valutazione da parte del Tavolo di Gestione di cui al successivo art. 18 ai fini delle modifiche dei documenti tecnici e danno origine alle azioni correttive finalizzate ad adeguare le stime economiche a quelle di riferimento, di cui al successivo art. 6, comma 2.

3. La Regione, anche in coerenza con quanto previsto dall'art. 14, commi 2 e 2 bis del Codice dell'Amministrazione Digitale (Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 s.m.i.), avvia iniziative di coordinamento con gli altri Enti consorziati al fine di promuovere linee guida condivise di evoluzione del sistema informativo regionale e dei sistemi informativi degli Enti del territorio che usufruiscono di servizi erogati da CSI, garantendo inoltre una coerente pianificazione e programmazione delle attività finalizzate ad obiettivi di innovazione, efficacia, qualità ed efficienza.

### **Art. 3 Normativa rilevante**

1. Nell'ambito dell'autonomia di cui dispone, CSI assicura che la gestione delle attività ad esso affidate avvenga nel rispetto della disciplina legislativa e regolamentare comunitaria, statale e regionale applicabile, con particolare riferimento alla normativa in materia di tutela dei dati personali, di documentazione amministrativa, di correttezza finanziaria e di contenimento dei costi, nonché alla normativa applicabile agli enti di diritto privato in controllo pubblico. Inoltre, il CSI concorderà nelle attività di sviluppo le migliori modalità di attuazione delle previsioni contenute agli articoli 68 e 69 CAD nonché di quelle previste dalla LR 9/2009.
2. Per esigenze di uniformità interpretativa rispetto alle attività degli uffici regionali, CSI si attiene agli orientamenti, alle interpretazioni, alle circolari elaborate dalla Regione, attinenti le materie oggetto di affidamento che verranno formalmente comunicate.

### **Art. 4 Acquisizione di servizi e affidamenti**

1. Ogni qualvolta il CSI proceda all'acquisizione esterna di servizi e, comunque, all'affidamento di attività secondo le modalità di gestione di cui all'art. 9 dello Statuto, si attiene alle previsioni del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. nonché, ove applicabile, alle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. In ogni caso di acquisto esterno il CSI deve tenere manlevata la Regione da qualsivoglia responsabilità diretta o indiretta.
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 512 e seguenti della legge 28 dicembre 2015, n° 208 (legge di stabilità 2016), il CSI provvede ai propri approvvigionamenti, ove possibile, tramite CONSIP S.p.A., o altri soggetti aggregatori, o centrali di committenza. In caso di comprovata impossibilità a ricorrere ai predetti canali di rifornimento, il CSI potrà accedere, con provvedimento motivato del proprio organo amministrativo di vertice, ad altri operatori presenti nel mercato, dando atto della peculiarità del servizio richiesto e delle specifiche ragioni per cui non è possibile l'acquisto attraverso i canali di cui al predetto comma 512 dell'art. 1 della Legge di stabilità 2016. Il CSI darà evidenza delle azioni intraprese a tal fine nel rendiconto semestrale recante lo stato di attuazione del Piano annuale delle attività previsto dal proprio Statuto.

3. L'affidamento di consulenze e di collaborazioni avviene garantendo l'osservanza dei principi di pubblicità e trasparenza delle procedure, dei limiti normativi vigenti e di efficace e appropriata selezione dei candidati, secondo quanto disposto dal Regolamento per il conferimento di incarichi esterni vigente ed approvato dal Consiglio di Amministrazione del CSI e comunque garantendo la pubblicazione sul proprio sito internet degli estremi degli atti di conferimento degli incarichi di collaborazione e di consulenza con l'indicazione dell'ammontare erogato, del nominativo del soggetto percettore e della ragione dell'incarico.
4. La Regione e il CSI si attengono, per tutti gli aspetti di pertinenza della presente Convenzione, a quanto disposto dalla L. 190/2012 e s.m.i. in materia di anticorruzione e trasparenza.

## **PARTE SECONDA DISPOSIZIONI PARTICOLARI**

### **Art. 5 Modalità di definizione**

1. Il CSI, sulla base della Programmazione pluriennale e annuale della Regione e con riferimento ai servizi erogati in continuità e di sviluppo, dimensiona e attiva le proprie strutture produttive, con i costi che ne derivano, fatte salve diverse indicazioni della Regione.
2. Il Programma pluriennale in ambito ICT, così come disciplinato dall'art. 2, comma 2, è articolato in:
  - a) iniziative, che rappresentano azioni strategiche omogenee e misurabili delle strutture regionali, contenenti uno o più interventi;
  - b) interventi, che rappresentano una scomposizione delle iniziative in attività operative e autonomamente misurabili.

Il CSI, sulla base della citata programmazione regionale, predispone i seguenti documenti nei tempi compatibili con gli indicatori previsti dalla programmazione stessa:

- **CONFIGURAZIONE TECNICO ECONOMICA (CTE):** in questa tipologia di documento vengono rappresentati e dimensionati, su base annua o pluriennale, tutti i servizi gestiti in continuità e gli altri servizi identificati al momento della sua stesura, sulla base delle esigenze espresse da ogni singola Direzione nella programmazione regionale. Il documento propone la definizione delle attività annuali, recependo i contenuti delle schede relative alla citata programmazione regionale, ed in particolare i risultati attesi, gli indicatori quali-quantitativi e i driver alla base della quantificazione del prezzo del servizio;
  - **PROPOSTA TECNICO ECONOMICA (PTE):** in questa tipologia di documento vengono descritti, dimensionati e valorizzati i servizi di progettazione, sviluppo e comunque tutti i servizi a carattere non continuativo, necessari a soddisfare le esigenze espresse nell'ambito della programmazione regionale, a livello di iniziativa, articolata per interventi.
3. In presenza di eventi non previsti, ciascuna struttura regionale può chiedere nuovi servizi e/o varianti ai servizi contenuti nella programmazione regionale, descritti nei documenti di cui al comma precedente e regolarmente approvati con provvedimento dirigenziale concordato con il Settore Sistema Informativo regionale, ove non vi siano i tempi sufficienti per addivenire ad un aggiornamento della prevista programmazione regionale.

## **Art. 6 Modalità di proposizione, stima dei costi e affidamento delle attività**

1. Le modalità di proposizione e stima dei costi, in coerenza con la programmazione regionale, sono definite nei documenti tecnici di cui all'art. 1, comma 3.
2. Il CSI fornisce preventivamente alla Regione tutti gli elementi e i criteri utili al confronto tra i preventivi esposti e i prezzi di mercato, confronto che dovrà avvenire a parità di condizioni tecnico-economiche, tenuto conto altresì del regime fiscale applicato. L'affidamento al CSI potrà avvenire previa verifica da parte della Regione che le condizioni offerte siano complessivamente congrue, a parità di servizi offerti, a quelli indicati nelle convenzioni o accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. o da Centrali di Committenza. In caso di mancanza di congruità tra il preventivo esposto dal CSI e le condizioni di mercato, la Regione valuta le azioni correttive che il CSI dovrà intraprendere per finalizzare ed adeguare le stime economiche a quelle di riferimento. Analogamente il CSI si obbliga a monitorare in itinere il servizio e a proporre, in modo tempestivo, i correttivi necessari a rispettare i parametri sopra individuati.
3. Il CSI supporta, quando necessario, la Regione nelle indagini volte ad effettuare la valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico tra le varie soluzioni disponibili sul mercato ai sensi dell'art. 68 del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD - D.Lgs. 82/05 e s.m.i.), finalizzate a garantire il rispetto dei principi di economicità, efficienza, tutela degli investimenti, riuso e neutralità tecnologica ove applicabile, impegnandosi altresì a rispettare ed applicare le risultanze di detta indagine.
4. L'affidamento formale delle attività da parte della Regione al CSI avviene per le CTE e le PTE (quest'ultime riferite alle iniziative contenute nella programmazione regionale, articolate in interventi) con determinazione dirigenziale di approvazione e relativa assunzione di impegno di spesa, comunicata in forma scritta al CSI da cui risultano gli estremi e il dispositivo del provvedimento. A tale provvedimento viene allegato o integrato apposito disciplinare di incarico contenente, a titolo esemplificativo, l'oggetto della fornitura, i livelli di servizio e cronoprogramma, gli indicatori quali-quantitativi; i costi, i tempi di consegna della documentazione richiesta, la modalità di verifica di conformità e accettazione e le penali o misure sanzionatorie, comunque denominate e compatibili con il regime di esenzione IVA adottato dalla Regione nei confronti del CSI, da quantificarsi e determinarsi secondo quanto indicato nei documenti tecnici. Detto disciplinare viene accettato espressamente da parte del CSI entro 15 giorni dal ricevimento del provvedimento stesso.
5. Gli affidamenti formali di cui al comma precedente sono motivati ai sensi dell'articolo 192, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., mediante apposito parere di congruità della struttura regionale competente all'emanazione del provvedimento di affidamento. Il parere viene condiviso con il Settore Sistema Informativo regionale per ciò che concerne gli aspetti inerenti la coerenza tecnica delle proposte formulate dal CSI rispetto all'architettura del sistema informativo regionale stesso. In particolare detta struttura provvede, per i servizi per i quali vi sono convenzioni, accordi e contratti quadro attivi sul portale Consip e sulla base delle informazioni fornite da CSI ai sensi del comma 2, ad analizzare i relativi costi e confrontarli con quelli esposti dal CSI sia per quanto riguarda i servizi in continuità che per quelli in sviluppo. Il confronto deve giustificare, pertanto, l'adozione della soluzione "in house" in luogo del ricorso al mercato, poiché ritenuta congrua e idonea a garantire gli obiettivi di efficienza, economicità e di qualità del servizio reso, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.
6. L'individuazione dei criteri tecnici di congruità, tenuto anche conto delle modalità di affidamento e delle differenze tra le tipologie dei documenti previste al comma 4, sarà

definita nell'ambito del Tavolo di gestione in concomitanza dell'approvazione dei documenti tecnici di cui all'art. 1, comma 3.

#### **Art. 7 Condizioni per l'applicabilità dell'esenzione IVA**

1. I servizi oggetto della presente convenzione sono esenti dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA).
2. Qualora la Regione non presenti entro il 31/3 di ciascun anno la dichiarazione del permanere dei requisiti ai fini dell'applicazione del regime di esenzione IVA, a decorrere dal 1° gennaio del medesimo anno le prestazioni saranno automaticamente soggette all'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto.

#### **Art. 8 Modalità di rendicontazione e fatturazione**

1. Il processo di rendicontazione avviene con la massima trasparenza anche attraverso appositi cruscotti di monitoraggio, mettendo a disposizione tutte le informazioni necessarie per consentire il monitoraggio e un controllo periodico circa l'andamento dei livelli di servizio e dei volumi erogati previsti al successivo art. 15.
2. La Regione attua politiche di monitoraggio della convenzione e delle forniture di servizi e beni accessori ad essa collegate, come prescritto dalla circolare AGID n. 4 del 15 dicembre 2016 "Monitoraggio sull'esecuzione dei contratti".
3. La rendicontazione si articola in:
  - rendicontazione tecnica, monitoraggio dell'andamento dei servizi e dei volumi erogati, da effettuarsi secondo le modalità e le tempistiche definite nei documenti tecnici, esplicitando pertanto livelli qualitativi, quantitativi e dei tempi dei servizi resi;
  - rendicontazione economica, opportunamente dettagliata con periodicità trimestrale, in cui si evidenziano l'avanzamento dei corrispettivi a tariffa al periodo, il confronto con il rispettivo preventivo e, a partire dal secondo trimestre, la stima economica a finire.
4. Le fatture vengono emesse secondo le modalità indicate nei documenti tecnici e coerentemente a quanto previsto al successivo art. 11, esclusivamente per i servizi regolarmente affidati, sulla base degli importi previsti nei preventivi di spesa in coerenza con i volumi effettivamente erogati secondo quanto previsto al successivo art. 15 comma 8.
5. Al fine di garantire alla Regione un maggiore livello di monitoraggio e programmazione della spesa il CSI, entro il mese di settembre, invia alla Regione una previsione dei corrispettivi di chiusura sull'anno rispetto alle CTE e alle PTE affidate. Sulla base delle risultanze di tale documento, la Regione potrà convocare tempestivamente un apposito Tavolo di Gestione al fine di individuare possibili correttivi in merito alla programmazione della spesa e delle attività.
6. Le specifiche modalità di controllo o di rendicontazione derivanti dalle norme regolatrici i servizi finanziati con Fondi SIE (Strutturali di Investimento Europei), ivi compresi il Fondo Sociale Europeo (FSE) e il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), che comportano eventualmente anche l'adeguamento a strutture procedurali specifiche, purché nel rispetto dei requisiti sui quali si fonda il regime di esenzione IVA, sono definite in apposito documento approvato dal Tavolo di gestione, così come previsto dall'art. 1, comma 3, e dovranno essere osservate in sede di predisposizione di CTE/PTE e relativi atti di affidamento.

## **Art. 9 Conguaglio**

1. Al termine dell'esercizio, il CSI effettua l'opportuno conguaglio economico in relazione allo scostamento tra i costi preventivati e quelli determinati a consuntivo a seguito dell'approvazione del bilancio da parte del CSI.
2. Il conguaglio economico contiene il dettaglio degli scostamenti dei corrispettivi di tutti i servizi erogati e regolarmente approvati, affidati, finanziati, verificati e fatturati sulla base delle relative rendicontazioni tecniche ed economiche dalla Direzione competente. Il dettaglio economico dà conto dell'evidenza dello scostamento dell'importo unitario previsto nel catalogo/listino del CSI ed esposto nei preventivi.
3. Gli oneri finanziari che il Consorzio si trova a sostenere in conseguenza del mancato rispetto dei termini di pagamento saranno evidenziati separatamente dal costo dei servizi erogati alla Regione.

## **Art. 10 Pagamento**

1. La Regione effettua i pagamenti entro 30 giorni data ricevimento fattura. Gli atti di liquidazione saranno emessi in favore del CSI, prevedendo quale beneficiario amministrativo SACE Fct S.p.A. fino alla scadenza del termine previsto dalla scrittura privata citata in premessa.
2. Qualora il pagamento della prestazione non sia effettuato per cause imputabili alla Regione entro il termine di cui al precedente comma, il ritardo costituirà base di calcolo per il riaddebito degli oneri finanziari sostenuti dal Consorzio ai sensi del precedente art. 9, comma 3. Detti oneri saranno posti a carico delle strutture regionali ritenute responsabili del mancato rispetto dei termini di pagamento, determinando, ove necessario, l'istituzione di nuovi capitoli di spesa di competenza di dette strutture.

## **Art. 11 Verifica di conformità**

1. Tutte le forniture previste sono soggette a verifica di conformità, per certificare che l'oggetto delle prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative siano state realizzate ed eseguite nel rispetto delle previsioni e pattuizioni concordate in sede di affidamento e di disciplinare d'incarico.
2. Elemento essenziale della verifica di conformità è la messa a disposizione da parte del CSI di tutta la documentazione di progetto e codice sorgente nei casi di sviluppo di software, mediante accesso ad apposito archivio.
3. All'esito positivo della verifica di conformità si procederà all'emissione del SAL e al conseguente pagamento dell'importo pattuito.

## **Art. 12 Inadempienze, penali e misure sanzionatorie**

1. In caso di inadempienze contrattuali inerenti la mancata erogazione totale o parziale dei servizi e delle forniture di beni e servizi, nonché inerenti il mancato rispetto dei termini richiesti, la Regione commina al CSI apposite penali o misure sanzionatorie comunque denominate e compatibili con il regime di esenzione IVA applicato dalla regione nei confronti del CSI, da quantificarsi e determinarsi secondo quanto indicato nei documenti tecnici e nel disciplinare di incarico di cui all'art. 6, comma 4.

2. Le inadempienze vertono sulla mancata osservanza dei termini previsti nei citati disciplinari e nei documenti tecnici di cui all'art. 1, comma 3, nonché sui livelli quali-quantitativi dei servizi e delle forniture di beni e servizi.

### **Art. 13 Durata**

1. La presente Convenzione ha durata dal 1 gennaio 2019 al 31 dicembre 2021.
2. La durata dei singoli atti di affidamento è riportata nei medesimi. Resta inteso che gli affidamenti effettuati in vigenza della presente Convenzione produrranno effetti fino alla completa realizzazione degli stessi.
3. Eventuali variazioni della durata dei singoli atti di affidamento di cui al precedente comma 2, devono essere approvate con specifico provvedimento che ridefinisca il perimetro di intervento e quantifichi l'onere economico corrispondente.
4. In ogni caso la Regione si riserva di revocare i singoli affidamenti per cause di forza maggiore e sopravvenute ragioni di pubblico interesse, fatto salvo il pagamento delle spese sostenute per le prestazioni eseguite e/o in corso di esecuzione in ragione della presente Convenzione, ivi compresi gli oneri residui sostenuti per investimenti agli stessi dedicati.

### **Art. 14 Controlli sui servizi**

1. La Regione, sia in qualità di consorziato che di ente affidante, come disposto dall'art. 2, può disporre l'effettuazione (direttamente o mediante soggetto terzo opportunamente individuato e comunicato al CSI) di controlli sulla regolare ed efficiente gestione del servizio oggetto della presente Convenzione.
2. Il CSI è tenuto ad agevolare lo svolgimento di tali verifiche, mettendo a disposizione tutta la documentazione richiesta e fornendo ogni informazione utile per consentire il tempestivo, completo ed efficace espletamento di tale attività.
3. La Regione, sulla base degli esiti dei controlli, può chiedere al CSI di adottare le misure necessarie per risolvere problematiche eventualmente insorte, secondo le modalità di cui all'art. 18.

### **Art. 15 Impegni delle Parti**

1. La Regione designa un Referente per la definizione delle modalità di espletamento delle attività oggetto dei documenti Tecnici e degli eventuali ulteriori affidamenti. Parimenti il CSI nomina un proprio Referente.
2. Il CSI si impegna al rispetto delle tempistiche definite, per le quali si applica il regime delle sanzioni di cui all'art. 12, nonché a segnalare tempestivamente problemi e/o criticità che possano causare ritardi.
3. Il CSI appronta e concorda con la Regione piani di lavoro coerenti con gli obiettivi definiti congiuntamente, svolgendo regolari verifiche sugli avanzamenti dei progetti. Eventuali criticità o ritardi vengono segnalati tempestivamente al Tavolo di Gestione di cui all'art. 18, cui si demanda la definizione degli interventi correttivi al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati.

4. A fronte di scostamenti dei Livelli di servizio definiti nei documenti tecnici, il CSI si impegna ad adottare le forme e le modalità di rientro, atte a recuperare i predetti scostamenti, concordate nell'ambito del Tavolo di Gestione di cui all'art. 18.
5. Le Parti si impegnano altresì ad individuare, tenuto conto delle valutazioni, analisi e proposte concordate nell'ambito del medesimo Tavolo di Gestione, le corrette modalità di interazione al fine di:
  - valutare il grado di rispondenza e copertura dei servizi condivisi erogati da CSI, condividendone la strategia di evoluzione e valutando nuovi ambiti di intervento;
  - valutare, esprimendo preventivamente pareri o indicazioni non vincolanti, le opportunità di investimento per l'adozione o la messa a disposizione di soluzioni informatiche a sostegno dei servizi o di soluzioni applicative per specifici servizi;
  - adottare linee guida per la definizione dei programmi strategici pluriennali e annuali della Regione, al fine di orientare le attività congiunte.
6. Con riguardo al processo di evoluzione del “Catalogo e Listino dei servizi del CSI”, le Parti definiscono che le specificità dei servizi regionali saranno integrate nel documento tecnico “Procedure Operative” con conseguenti ricadute su PTE e CTE . In particolare i citati documenti tecnici tengono conto:
  - delle fonti, da considerare come riferimento per correlare i preventivi di spesa del CSI con i prezzi di mercato delle misure di “output” dei servizi descritti nel Catalogo confrontabili con quelle in uso sul mercato, con particolare riferimento a quelli individuati in convenzioni accordi e contratti quadro messi a disposizione da Consip;
  - delle modalità di condivisione delle proposte di modifica delle regole di relazione tra il CSI e i Soci, nel rispetto di un processo concordato tra Enti;
  - degli interventi funzionali a recuperi di efficienza nella relazione tra le Parti.
7. Le parti concordano sulla necessità di individuare una modalità di gestione degli eventuali scostamenti rispetto ai livelli di servizio definiti, ai costi preventivati e alle date di consegna, anche attraverso la definizione congiunta di output misurabili, correlando gli eventuali scostamenti ai sistemi di incentivazione del personale del CSI., legando una quota proporzionale della retribuzione accessoria del personale con qualifica dirigenziale e quadro agli stessi. In ogni caso, per ciascuna CTE/PTE gli incrementi nei costi derivanti da volumi di attività dei servizi diversi da quelli preventivati, o derivanti da altri incrementi computabili in fase di realizzazione del progetto, dovranno essere preventivamente ed espressamente autorizzati con apposito provvedimento dirigenziale, pena la loro mancanza di efficacia e di produzione di effetti.
8. Le eventuali variazioni dei costi derivanti da volumi dei servizi inferiori da quelli preventivati comportano la conseguente fatturazione in linea con gli importi inferiori rispetto al preventivo.

## **Art. 16 Gestione del cambiamento**

1. Il CSI fornisce alla Regione preventiva, formale e pronta comunicazione in ordine a qualsiasi eventuale modifica e/o cambiamento organizzativo proprio tale da implicare impatti sull'organizzazione della produzione dei servizi oggetto della presente Convenzione. Le Parti si impegnano comunque, ove necessario, a condividere un documento che dia evidenza delle azioni che saranno messe in atto dal CSI per la gestione del cambiamento al fine di garantire la piena continuità del servizio nei termini qui descritti, le modalità di erogazione e gestione, comprensive degli strumenti utilizzati, e/o i livelli di servizio concordati del servizio stesso. A tal fine il CSI metterà a disposizione della Regione e degli eventuali soggetti da esso individuati, tutta la documentazione che verrà ritenuta utile.

### **Art. 17 Responsabile dell'esecuzione**

1. La Regione individua quale Responsabile della gestione della presente Convenzione il Direttore della Direzione competente in ambito ICT.
2. Il CSI individua quale Responsabile della gestione della presente Convenzione il Direttore Generale.

### **Art. 18 Tavolo di Gestione della Convenzione**

1. Il Tavolo di Gestione ha la responsabilità della gestione complessiva della Convenzione ed è costituito dai Responsabili di cui all'art. 17 e/o da delegati dagli stessi nominati.
2. Il Tavolo di Gestione si riunisce con cadenza trimestrale nei mesi di marzo, giugno, settembre, dicembre e tutte le volte che una delle Parti lo richieda all'insorgenza di problematiche connesse alla gestione dei servizi e dei progetti.
3. I compiti assegnati al Tavolo di Gestione sono:
  - controllo dell'andamento complessivo dei servizi; valutazione dei livelli di servizio e analisi degli indicatori di performance degli eventuali SLA;
  - analisi delle rendicontazioni trimestrali, valutazione dell'adeguatezza delle motivazioni in caso di scostamento dei corrispettivi rispetto ai preventivi e conseguente definizione delle azioni correttive;
  - verifica periodica dei volumi di riferimento;
  - coordinamento dell'attività; individuazione, analisi e validazione delle azioni di miglioramento e di evoluzione tecnologica o di inserimento di nuovi servizi e delle eventuali varianti;
  - gestione delle situazioni di inadempimento contrattuale così come previsto dall'art. 12, nonché della valutazione dell'applicazione delle relative penali o misure sanzionatorie comunque denominate;
  - controllo dell'andamento complessivo della fatturazione e del credito;
  - approvazione dei documenti tecnici e/o approvazione dei relativi eventuali aggiornamenti/nuovi documenti tecnici, costituiti da "Catalogo e Listino dei Servizi del CSI", "Procedure Operative", "Modalità di controllo e rendicontazione dei servizi finanziati con fondi SIE" e "Criteri tecnici per la verifica di congruità".
4. Nel caso dovessero insorgere problematiche in relazione all'erogazione di singoli servizi affidati, la relativa gestione compete al Tavolo di Gestione e le eventuali controversie insorte saranno risolte bonariamente, anche ricorrendo a eventuali perizie o valutazioni effettuate da soggetti terzi, appositamente nominati dal Tavolo di Gestione.

### **Art. 19 Gestione degli asset**

1. Il Catalogo degli Applicativi e Basi Dati Regionali è gestito tramite apposito archivio informatizzato. Tale Catalogo costituisce la base informativa di riferimento in quanto contiene la descrizione strutturata di tutti i servizi contrattuali. Il CSI ha la responsabilità di aggiornare il Catalogo in occasione del rilascio di un nuovo applicativo o sua componente di interventi di manutenzione evolutiva, di dismissioni, di sospensioni o di qualsiasi altro evento che modifichi l'oggetto del servizio al fine di garantirne l'allineamento con la situazione reale. Il CSI si impegna inoltre ad evidenziare le componenti applicative e le basi dati di titolarità (sia essa esclusiva sia essa condivisa) di Regione Piemonte. Nel caso di titolarità condivisa, CSI dovrà specificare l'indicazione dei soggetti contitolari, anche ai fini degli adempimenti della normativa privacy.

2. Il CSI, tramite il Catalogo, fornisce alla Regione informazioni sulle proprie banche dati e sugli applicativi realizzati nel corso degli anni al fine di favorire il governo, la condivisione, l'interscambio e quindi il riuso di tutte le informazioni in esso contenute, in attuazione agli adempimenti di legge in materia. A tal fine, il Catalogo costituisce la fonte informativa per le altre componenti applicative, ai fini di una loro pubblicazione sui siti internet.
3. Il Catalogo deve contenere le informazioni utili a generare i report necessari alla valorizzazione del patrimonio software dell'Ente.
4. Il Catalogo può essere implementato dalla Direzioni regionali con riferimento ai servizi applicativi non realizzati dal CSI.

## **Art. 20 Protezione dei dati personali e riservatezza**

1. La Regione nomina il CSI quale Responsabile Esterno del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento Europeo 679 del 27.4.2016 (GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.
2. Il CSI, nel corso dello svolgimento e per tutta la durata delle attività affidategli nell'ambito della presente Convenzione, e nei limiti della natura e della finalità del trattamento, del tipo di dati personali e delle categorie di interessati nonché della durata dei trattamenti definiti nei singoli servizi descritti nei documenti tecnici e/o negli specifici atti di affidamento che interverranno in vigore di convenzione, è tenuto a:
  - a) adottare le misure organizzative, tecniche, procedurali e logistiche sulla sicurezza nei trattamenti con particolare riferimento a quanto specificato nell'art. 32 del Regolamento, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, nonché assicurarsi che le misure di sicurezza predisposte ed adottate siano adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, in particolare contro:
    - distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;
    - trattamento dei dati non consentito o non conforme alle finalità delle operazioni di trattamento.
  - b) individuare, verificare e, se del caso, aggiornare le persone fisiche incaricate a trattare i dati in relazione a ciascuna area di trattamento;
  - c) garantire - anche in accordo con il delegato del Titolare - che gli incaricati al trattamento dei dati personali si attengano alle istruzioni e alle procedure di volta in volta indicate specificatamente, sia oralmente che per iscritto nonché rispettino gli obblighi di segretezza e riservatezza e abbiano ricevuto la formazione necessaria in materia di protezione dei dati personali;
  - d) assistere il delegato del Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi relativi alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati nonché alla eventuale consultazione preventiva all'Autorità di Controllo;
  - e) se richiesto, assistere il delegato del Titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare le eventuali richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui agli articoli 13 – 22 del Regolamento;

- f) se richiesto, assistere il delegato del titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi in materia di violazione dei dati (data breach) di cui agli articoli 33 e 34 del Regolamento, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento;
  - g) comunicare ogni eventuale trasferimento di dati e informazioni all'estero, anche per fini tecnici connessi ai servizi di Providing e backup utilizzati in azienda.
3. Ogni trattamento potrà essere effettuato solamente per le finalità di adempimento della presente Convenzione. In caso di danni derivanti dal trattamento, il Responsabile ne risponderà qualora non abbia adempiuto agli obblighi della normativa pro tempore vigente in materia o abbia agito in modo difforme o contrario rispetto alle legittime istruzioni del delegato del Titolare.
  4. Ogni trattamento dei dati succitati, da effettuarsi solamente in conformità alle finalità come sopra definite, dovrà essere limitato al tempo necessario a dare esecuzione alla presente Convenzione. Al termine delle operazioni di trattamento affidate, nonché all'atto della cessazione per qualsiasi causa del trattamento da parte del Responsabile, quest'ultimo sarà tenuto a restituire al delegato del Titolare i dati personali oggetti del trattamento oppure a provvedere alla loro integrale distruzione salvo i casi in cui la conservazione dei dati sia richiesta da norme di legge od altri fini (contabili, fiscali, ecc.). In entrambi i casi il Responsabile provvederà a rilasciare al delegato del Titolare apposita dichiarazione per iscritto contenente l'attestazione che presso il Responsabile non esista alcuna copia dei dati personali e delle informazioni del Titolare. Il delegato Titolare si riserva il diritto di effettuare controlli e verifiche volte ad accertare la veridicità della dichiarazione. La presente nomina avrà efficacia fintanto che la presente Convenzione avrà efficacia, salvi gli specifici obblighi che per loro natura sono destinati a permanere.
  5. Il Responsabile si impegna a comunicare tempestivamente il cambiamento sopravvenuto dei requisiti di idoneità professionale manifestati al delegato del Titolare al momento dell'incarico conferito. I dati oggetto di ogni singolo affidamento dovranno essere trattati o comunque utilizzati dal CSI esclusivamente al fine di adempiere alle obbligazioni che le derivano dalla Convenzione. Conseguentemente i dati non saranno:
    - a) utilizzati in proprio e comunque per finalità diverse dall'esecuzione della Convenzione;
    - b) oggetto di cessione o di concessione d'uso a terzi, totale o parziale, a qualsiasi titolo;
    - c) duplicati o riprodotti, in proprio, per finalità diverse dalla Convenzione.
  6. Il Responsabile si impegna a redigere, conservare ed eventualmente esibire al delegato del Titolare, un registro di tutte le categorie di attività relative ai trattamenti svolti per Suo conto.
  7. Con la presente Convenzione, il delegato del Titolare conferisce autorizzazione scritta generale al Responsabile a poter ricorrere a eventuali ulteriori responsabili del trattamento nella prestazione del Servizio. Nel caso in cui il Responsabile faccia effettivo ricorso a sub-responsabili, egli si impegna a selezionare sub-responsabili tra soggetti che per esperienza, capacità e affidabilità forniscano garanzie sufficienti in merito a trattamenti effettuati in applicazione della normativa pro tempore vigente e che garantiscano la tutela dei diritti degli interessati. Il Responsabile si impegna altresì a stipulare specifici contratti, o altri atti giuridici, con i sub-responsabili a mezzo dei quali il Responsabile descriva analiticamente i loro compiti e imponga a tali soggetti di rispettare i medesimi obblighi, con particolare riferimento alla disciplina sulla protezione dei dati personali. Il Responsabile, nei confronti del delegato del Titolare, mantiene la responsabilità degli adempimenti agli obblighi in materia di protezione dei dati personali dei sub-responsabili coinvolti e si impegna a manlevare e tenere indenne il Titolare da qualsiasi danno, pretesa, risarcimento, e/o

sanzione che possa derivare al delegato del Titolare dalla mancata osservanza di tali obblighi e più in generale dalla violazione della normativa sulla tutela dei dati personali. L'obbligo della comunicazione dell'elenco degli eventuali sub responsabili, prevista dall'articolo 28 paragrafo 2 del GDPR, è assolto mediante la pubblicazione dell'elenco medesimo sul sito del CSI nella sezione "Trasparenza", come previsto all'articolo 22 della presente Convenzione.

8. Il Responsabile mette a disposizione del delegato del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui alla presente Convenzione e della normativa applicabile, consentendo e contribuendo alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare o da un altro soggetto da questi incaricato. A tale scopo il Responsabile riconosce al delegato del Titolare, e agli incaricati dal medesimo, il diritto di accedere ai locali di sua pertinenza ove hanno svolgimento le operazioni di trattamento o dove sono custoditi dati o documentazione relativa al presente contratto. In ogni caso il delegato del Titolare si impegna per sé e per i terzi incaricati da quest'ultimo, ad utilizzare le informazioni raccolte durante le operazioni di verifica solo per le finalità di cui sopra. Il Responsabile sarà, inoltre, tenuto a comunicare tempestivamente al delegato del Titolare istanze degli interessati, contestazioni, ispezioni o richieste dell'Autorità di Controllo e dalle Autorità Giudiziarie, ed ogni altra notizia rilevante in relazione al trattamento dei dati personali. Resta inteso che la presente Convenzione non comporta alcun diritto del Responsabile ad uno specifico compenso e/o indennità e/o rimborso derivante dalle attività di cui al presente articolo.

#### **Art. 21 Accessibilità**

1. Nello svolgimento delle proprie attività, il CSI è tenuto a garantire il rispetto delle disposizioni volte a favorire l'accessibilità dei soggetti disabili ai servizi informatici ed in particolare della legge 9 gennaio 2004, n. 4 e del decreto ministeriale 8 luglio 2005.

#### **Art. 22 Trasparenza**

1. Il CSI rispetta la vigente normativa volta ad assicurare la trasparenza della propria attività; a tal fine pubblica, tra l'altro, sul proprio sito internet:
  - l'assetto consortile;
  - lo statuto;
  - i regolamenti interni;
  - le cariche sociali, con indicazione specifica dei curricula e dei compensi percepiti dai componenti nonché le dichiarazioni relative alla situazione reddituale dei Consiglieri d'Amministrazione; i dati relativi al personale dirigenziale completi di curriculum e dati relativi alla retribuzione fissa e variabile; il modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del d.lgs. n. 231/2001;
  - il codice etico;
  - le gare e gli appalti;
  - le procedure di reclutamento;
  - gli incarichi di consulenza;
  - i documenti attestanti l'assolvimento degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di anticorruzione;
  - tutto ciò che, sebbene non previsto in questa Convenzione, risulti opportuno per garantire il pieno rispetto della normativa sulla trasparenza.

### **Art. 23 Adempimenti in materia di sicurezza**

1. Il CSI nell'espletamento dei servizi dovrà rispettare la normativa in materia di igiene e sicurezza sul lavoro adottando ogni provvedimento e cautela necessaria per garantire l'incolumità delle persone. In particolare le Parti si impegnano a rispettare quanto dettato dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. in tema di cooperazione e coordinamento. A tal fine e per ogni ulteriore occorrenza, il CSI dovrà rapportarsi con il Responsabile dei Servizi di Prevenzione e Protezione della Regione e dovrà essere redatto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) prima dell'inizio dei singoli servizi, oggetto dei singoli atti di affidamento e che costituirà parte integrante degli stessi.

### **Art. 24 Oneri fiscali e spese**

1. Gli eventuali oneri fiscali e le spese di registrazione inerenti e conseguenti alla stipulazione della presente Convenzione sono poste a carico della parte richiedente.
2. La presente Convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 131 del 26 aprile 1986.

### **Art. 25 Modifiche**

1. La presente Convenzione può essere integrata e modificata su richiesta delle Parti e previo accordo tra le stesse. Le eventuali modifiche, integrazioni, o interpretazioni di carattere esclusivamente tecnico devono essere formulate con atto scritto, approvato dal Tavolo di Gestione di cui all'art. 18 della presente convenzione e sottoscritto dalle Parti.

### **Art. 26 Disposizioni transitorie**

1. Nelle more dell'approvazione dei suddetti documenti tecnici da parte del Tavolo di Gestione di cui all'art. 18, da effettuarsi non oltre il 30 aprile 2019, gli eventuali affidamenti al CSI, riferiti esclusivamente ad interventi in continuità o non procrastinabili, pena l'interruzione del servizio, si applicano le disposizioni contenute nelle "Procedure operative" e negli altri Documenti Tecnici allegati alla Convenzione vigente fino al 31 dicembre 2018. In tale periodo transitorio i provvedimenti dirigenziali aventi ad oggetto detti affidamenti, in assenza delle apposite CTE o PTE, così come previste dall'art. 5, comma 2 si basano sui volumi dei servizi in continuità riferiti ad analogo periodo dell'anno precedente, salvo diverse disposizioni del programma pluriennale dal momento in cui diventa efficace. Gli impegni di spesa relativi agli affidamenti così predisposti comunque non possono essere superiori al cinquanta per cento degli importi erogati al CSI per l'analogo periodo dell'anno precedente. Il saldo spettante sarà definito successivamente all'approvazione dei documenti tecnici da parte del Tavolo di Gestione.
2. Il "Catalogo e Listino dei Servizi del CSI", così come approvato dal Tavolo di Gestione, dovrà prevedere:
  - la chiara descrizione, per i servizi in continuità, dei prodotti realizzati con le attività previste nel governo e nel supporto specialistico;
  - le penali o le misure sanzionatorie previste in caso di inadempienza, ritardi, scarsa qualità dei prodotti;
  - le figure professionali devono essere ricondotte a quelle standard europee e di AGID anche per le attività realmente svolte;

- un costo fisso dei function point nelle varie declinazioni;
- il costo di ricarica in % per spese generali per le forniture che il CSI acquisisce per conto della Regione;
- rappresentazione bidimensionale dei costi che espone i costi per servizi IT (vista di mercato) e per piattaforme/applicativi;
- implementazione degli SLA anche in base all'esito del monitoraggio;
- revisione delle modalità di rendicontazione di alcuni servizi (esposizione dell'andamento dei volumi su cui si basano le metriche di calcolo dei servizi).

#### **Art. 27 Norme di rinvio**

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione, si fa riferimento alla normativa vigente in materia, per quanto applicabile.
2. Qualsiasi controversia relativa all'esecuzione e all'interpretazione della presente Convenzione, che non dovesse essere risolta bonariamente nell'ambito del Tavolo di gestione, sarà devoluta alla competenza del Foro di Torino ad esclusione di ogni altro foro anche concorrente.

Firmato digitalmente da:  
Responsabile Direzione.....  
Regione Piemonte

Firmato digitalmente da:  
Direttore Generale  
CSI-Piemonte